



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n° 1

del 07.02.2023

OGGETTO: Festeggiamenti connessi al “Carnevale 2023”.

Divieto di vendita, utilizzo e getto di sostanze imbrattanti, petardi, cartucce e artifici di qualsiasi genere.

IL SINDACO

PREMESSO che, la vendita e l'uso di determinati prodotti ed oggetti durante tutto il periodo in cui si svolgono i festeggiamenti del Carnevale può essere di grave danno per la salute pubblica, nonché di nocimento per la sicurezza pubblica;

RITENUTO che l'esperienza maturata nelle passate edizioni dei festeggiamenti del Carnevale ha dimostrato che l'assenza di oggetti atti all'offesa e ad imbrattare (manganelli, martelletti, schiuma) è stata particolarmente apprezzata da visitatori e turisti, oltre che dai cittadini tutti, ed è segno di civiltà e buon gusto, oltre che di decoro;

CONSIDERATO che la buona riuscita delle manifestazioni organizzate dipende dall'osservanza del divieto di vendita dei superiori oggetti atti all'offesa e/o contundenti, perché assicura l'ordinato e civile svolgersi delle medesime;

ALLO SCOPO di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni in parola, che avranno luogo dall'11 al 22 Febbraio 2023;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, attraverso l'adozione di un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 6 bis del D.L. 92/2008, come convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125, che apporta modifiche al comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81;

ORDINA

Per tutta la durata dei festeggiamenti del Carnevale 2023, ovvero dall'11 al 22 Febbraio 2023, è assolutamente vietato:

1. *vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;*

2. *vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, ecc.);*
3. *vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);*
4. *vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante;*
5. *vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;*
6. *vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale e comunque con materiale di scarto. La vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi preconfezionati;*

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania da proporre con le forme e nei termini (*60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto*) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporsi con le forme e nei termini (*120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto*) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Croce Camerina.

Dalla Residenza Municipale, li 7 FEB. 2023



IL SINDACO

(Arch. Giuseppe Dimartino)